

# **Le fonti nell'ordinamento dell'UE**

*Parte I: i rapporti tra fonti*

## **Indice**

- **Diritto primario**
- **Diritto c.d. intermedio**
- **Diritto derivato**

## **Diritto primario**

### *Trattati istitutivi e atti equiparati*

#### **Art. 1 par. 1, al. 3, TUE**

“L'Unione si fonda sul [trattato sull'Unione europea] e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i **trattati**»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea”

#### **Art. 6 TUE**

“1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea** del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”

#### **Art. 51 TUE**

“I **protocolli** e gli **allegati** ai trattati ne costituiscono parte integrante”

#### **Art. 49 TUE**

**Accordi di adesione**, tra Stati membri e Stato richiedente l'adesione

## *Rigidità dei Trattati*

- I Trattati possono essere modificati solo seguendo le procedure di revisione prevista dall'art. 48 TUE

### **Art. 48, par. 1, TUE**

“I trattati possono essere modificati conformemente a **una procedura di revisione ordinaria**.

Possono inoltre essere modificati conformemente a **procedure di revisione semplificate**”.

**Procedura di revisione ordinaria**  
**(art. 48, paragrafi 2, 3, 4 TUE)**

“2. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono **sottoporre al Consiglio** progetti intesi a modificare i trattati. *Tali progetti possono, tra l'altro, essere intesi ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati.* Tali progetti sono **trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali**”.

“3. Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una **convenzione** composta da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea. La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione a una **conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri** quale prevista al paragrafo 4.

Il Consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri”. (\*)

(\*) Decisione del Consiglio europeo del 17 giugno 2010 relativa all'esame, da parte di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, delle modifiche dei trattati proposte dal governo spagnolo per quanto riguarda la composizione del Parlamento europeo, senza convocazione di una convenzione (2010/350/UE)

“4. Una **conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri** è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati.

Le modifiche entrano in vigore dopo essere state **ratificate da tutti gli Stati membri** conformemente alle rispettive norme costituzionali”.

“5. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo”.



## **Procedura di revisione semplificata (art. 48. par. 6, TUE)**

“Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre **al Consiglio europeo** progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della **parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione** [POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE].

Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo **previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. (\*\*)**

La decisione di cui al secondo comma **non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati**”.

(\*\*) Decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 che modifica l'articolo 136 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro (2011/199/UE)

## **Altre procedure di revisione semplificate (art. 48, par. 7, TUE)**

“Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato [PESC] prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il **Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso**. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il **Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria**.

Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione.

Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il **Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono**”.

## *Natura giuridica dei Trattati*

- La Corte di Giustizia ha affermato che “il Trattato CEE, benché sia stato concluso in forma d’accordo internazionale, costituisce la **carta costituzionale di una comunità di diritto**” (parere 1/91 del 14 dicembre 1991).



I Trattati istitutivi (TUE e TFUE) rappresentano il diritto dell’UE originario e le norme in essi contenute non possono essere disattese dagli atti delle istituzioni dell’UE, né da disposizioni nazionali

### *Conseguenze del processo di costituzionalizzazione: a) effetti diretti*

- Quando le norme dei Trattati sono sufficientemente chiare e non subordinate all'emanazione di norme interne di esecuzione, cioè dal loro tenore si possa ricostruire il contenuto di una posizione soggettiva attiva a favore dei singoli, esse producono **effetti diretti** a favore dei soggetti dell'ordinamento: divieto di dazi doganali e tasse di effetto equivalente tra Stati membri ex art. 25 TCE (sentenza *van Gend & Loos*, causa, 26/62, 5 febbraio 1963); principio di non discriminazione stabilito negli articoli 12, 39, 49 TCE (sentenza *Walrave*, causa 36/74, 12 dicembre 1974); obbligo di corrispondere un'uguale retribuzione ad uomini e donne per uno stesso lavoro in base all'art. 141 TCE (sentenza *Defrenne II*, causa 43/75, 8 aprile 1976); le disposizioni sulla concorrenza ex artt. 81, par. 1, e 82 TCE (sentenze *BRT c. SABAM*, causa 127/73, 30 gennaio 1974, e *Delimitis*, C-234/89, 28 febbraio 1991).
- Il fatto che una disposizione dei Trattati produca effetti diretti costituisce una garanzia minima che non esime gli Stati membri dall'eventuale obbligo di attuare con atti normativi tale disposizione, in particolare rimuovendo norme nazionali in conflitto con essa (sentenza *Commissione c. Italia*, causa 168/85, 15 ottobre 1986).
- Gli effetti diretti prodotti da una norma dei Trattati sono sia verticali che orizzontali.

*segue: b) Interpretazione dei Trattati*

**L'interpretazione dei Trattati non avviene mediante le regole di interpretazione dei trattati previste dal diritto internazionale.**

- Per i Trattati valgono le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia per l'interpretazione del diritto derivato: “ogni disposizione di diritto comunitario va ricollocata nel proprio contesto e interpretata alla luce dell'insieme delle disposizioni del suddetto diritto, delle sue finalità, nonché del suo stadio di evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione di cui trattasi” (causa 283/81, *Cilfit*, sentenza del 6 ottobre 1982)

## **Diritto c.d. intermedio**

- **Principi generali di diritto**
- **Accordi internazionali conclusi dall'UE**
- **Diritto internazionale generale**

## *Principi generali di diritto dell'UE*

- Principi generali di origine giurisprudenziale che servono ad interpretare il diritto dell'UE, sono mutuati dagli ordinamenti interni (es. principio di legalità, diritto alla riservatezza, certezza del diritto, irretroattività della legge penale, proporzionalità dell'azione amministrativa, rispetto dei diritti quesiti, legittimo affidamento dei terzi in buona fede, ecc.)
- La Corte di Giustizia, nella sentenza n. 309 del 18 dicembre 1997 ha affermato che **“i principi generali del diritto sono parte integrante dell'ordinamento comunitario soltanto nella misura in cui sono collegati a situazioni disciplinate dal diritto comunitario”**
- I principi generali di diritto **costituiscono parametro di legittimità degli atti delle istituzioni**



*Principi generali di diritto individuati inizialmente in via giurisprudenziale e ora espressamente richiamati dai Trattati*

- “I **diritti fondamentali**, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali” (art. 6, par. 3, TUE) (*rinvio*)
- Principi generali comuni ai diritti degli Stati membri **per la definizione dei criteri per il risarcimento da parte dell'Unione** (in materia di responsabilità extracontrattuale), **dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni** (art. 340, par. 2, TFUE)
- Principi generali comuni ai diritti degli Stati membri **per la definizione dei criteri per il risarcimento da parte della BCE dei danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni** (art. 340, par. 3, TFUE)

**N.B. I principi generali di diritto espressamente richiamati dai Trattati sono ora parte integrante del diritto primario dell'UE.**

*Accordi internazionali conclusi dall'UE*  
(rinvio)

**Art. 216, par. 2, TFUE**

“Gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri”

**Art. 218, par. 11, TFUE**

“Uno Stato membro, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con i trattati. In caso di parere negativo della Corte, l'accordo previsto non può entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati”.

## *Diritto internazionale consuetudinario*

- Come risulta dall'**art. 3, par. 5, TUE**, l'Unione contribuisce alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale. Di conseguenza, quando adotta un atto, l'Unione è tenuta a rispettare il diritto internazionale nella sua globalità, ivi compreso il diritto internazionale consuetudinario.
- I principi di diritto internazionale consuetudinario possono essere invocati da un singolo ai fini dell'esame, da parte della Corte, della validità di un atto dell'Unione se e in quanto, da un lato, essi siano idonei a mettere in discussione la competenza dell'Unione ad adottare tale atto e, dall'altro, l'atto in questione possa incidere su diritti attribuiti al singolo dal diritto dell'Unione oppure far sorgere in capo a tale singolo obblighi correlati al diritto dell'Unione stesso.
- Tuttavia, poiché un principio di diritto internazionale consuetudinario non presenta lo stesso grado di precisione di una disposizione di un accordo internazionale, il controllo giurisdizionale deve necessariamente limitarsi a stabilire se, nell'adottare l'atto in questione, le istituzioni dell'Unione abbiano commesso manifesti errori di valutazione riguardo ai presupposti di applicazione dei principi di cui trattasi.

## **Diritto derivato**

- **Atti tipici (art. 288 TFUE)**
- **Atti atipici**

## Atti tipici

### Art. 288 TFUE

“Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano **regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri**. [...]

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti”.

## *Atti (tipici) giuridicamente vincolanti*

- **Non esiste una gerarchia formale tra gli atti vincolanti di diritto derivato. Tuttavia, dall'esame delle norme del TFUE una gerarchia si desume almeno in relazione alle procedure con cui l'atto normativo viene adottato.**

A seconda della procedura con cui vengono adottati, gli atti normativi dell'UE si distinguono in:

- **Atti legislativi** (art. 289 TFUE) e **Atti non legislativi**
- **Atti delegati** (art. 290 TFUE)
- **Atti di esecuzione** (art. 291 TFUE)

## *Atti legislativi e Atti non legislativi*

Gli **atti legislativi** possono essere adottati mediante:

- **Procedura legislativa ordinaria (art. 294 TFUE)**, ovvero congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione
- **Procedure legislative speciali**, nei casi specifici previsti dai Trattati, ovvero da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo
- Generalmente, l'iniziativa legislativa spetta alla Commissione. In alcuni specifici casi indicati dai trattati, gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della BCE o su richiesta della CGUE o della BEI.



**Esiste una generalizzata superiorità degli atti legislativi  
rispetto agli atti non legislativi?**

**NO**

- Es. l'art. 81, par. 3, co. 2, TFUE prevede che “Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo”.

### **Differenze tra atti legislativi e atti non legislativi:**

- diversa procedura con cui sono adottati
- l'altra differenza di rilievo fra può essere rinvenuta nell'art. 263, par. 4, TFUE che consente a qualsiasi persona fisica o giuridica di proporre un ricorso alla CGUE, tra l'altro, contro “gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione”. La CGUE ha interpretato l'espressione “atti regolamentari” come riferita agli “atti non legislativi” (causa C-583/11 P, *Inuit*, sentenza del 3 ottobre 2013).

## *Atti delegati*

- **Gli atti delegati sono atti non legislativi di portata generale, adottati dalla Commissione, sulla base di un atto legislativo (di delega), per integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo.**
- Gli atti legislativi (di delega) fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti:
  - a) il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di revocare la delega;
  - b) l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni.Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

## *Atti di esecuzione*

- Gli **atti di esecuzione** sono adottati allorché siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'UE, in tale circostanza questi ultimi conferiscono competenze di esecuzione a **Commissione o Consiglio**.
- In base all'art. 291 TFUE, l'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione o del Consiglio dovrebbe rappresentare un'**eccezione** rispetto alla regola generale in base alla quale l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'UE spetta agli Stati membri attraverso l'adozione di misure di diritto interno. Si ricordi, infatti, che in base al principio di leale cooperazione, enunciato all'art. 4, par. 3, TUE “**Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione**”.

- In merito all'esercizio delle competenze di esecuzione della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio di tali competenze di esecuzione ⇒ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (c.d. **procedure di comitato o comitologia**)
- In merito alle competenze di esecuzione del Consiglio, esse sono previste in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste dagli articoli 24 TUE (iniziativa legislativa dei cittadini, diritto di petizione al PE, diritto di rivolgersi al Mediatore europeo, diritto di scrivere a istituzioni, organi e organismi dell'UE nella propria lingua) e 26 TUE (instaurazione o funzionamento del mercato interno)

## *Il regime comune agli atti (tipici) giuridicamente vincolanti*

### **Art. 296 TFUE**

Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.

**Gli atti giuridici sono motivati** e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai trattati.

In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.

## *L'obbligo di motivazione*

- La motivazione è un elemento essenziale dell'atto la cui assenza configura una violazione delle forme sostanziali e la conseguente illegittimità dell'atto censurabile in sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 263 TFUE.
- Per espressa previsione dell'art. 5 del Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità gli atti legislativi devono essere motivati con specifico riguardo ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- Sebbene i Trattati non vi facciano esplicito riferimento, gli atti giuridici devono contenere l'espressa indicazione della base giuridica, ovvero della disposizione che abilita l'istituzione o le istituzioni ad adottare l'atto stesso. Secondo la Corte di giustizia, l'obbligo di indicare il fondamento giuridico di un atto fa parte dell'obbligo di motivazione (causa 203/86, *Spagna c. Consiglio*, sentenza del 20.9.1988,).

*L'autenticazione degli atti. Le forme di pubblicità. L'entrata in vigore*

**Art. 297, par. 1, TFUE**

- **Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria** sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.
- **Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale** sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
- Gli atti legislativi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- Gli atti legislativi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.



## **Art. 297, par. 2, TFUE**

- **Gli atti non legislativi** adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando queste ultime non designano i destinatari, sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
- I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
- Le altre direttive e le decisioni che designano i destinatari sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

## *Atti (tipici) giuridicamente non vincolanti*

### **Raccomandazioni**

- In base all'art. 292 TFUE, le raccomandazioni possono essere adottate dal Consiglio, dalla Commissione e, nei casi previsti dai trattati, dalla BCE.
- L'efficacia non vincolante delle raccomandazioni non implica che esse siano totalmente sprovviste di effetti giuridici: “i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell'interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la [attuazione del diritto dell'UE], o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante” (Corte di giustizia, causa C-322/88, sentenza del 13 dicembre 1989, *Grimaldi*).

## Pareri

- Atti non vincolanti emanati dalla Commissione, dal Consiglio, dal Parlamento europeo, dal Comitato economico e sociale, dal Comitato delle Regioni, dalla BCE. Sono di solito pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.
- Il parere tende a fissare il punto di vista dell'istituzione che lo emette in ordine ad una specifica questione. I pareri non sono sottoposti ad alcuna forma specifica (tranne nel caso dei pareri motivati, per i quali è necessaria una motivazione espressa) e possono essere indirizzati sia agli Stati che alle altre istituzioni dell'UE o a soggetti di diritto interno degli Stati membri.
- La non vincolatività dei pareri non significa che gli stessi siano privi di ogni rilevanza giuridica: infatti, nella misura in cui riflettono la posizione della istituzione da cui promanano, i pareri determinano sempre una situazione di **legittimo affidamento nei destinatari**, tutelabile davanti alla Corte di Giustizia.

## Atti atipici

- **Atti atipici previsti dai Trattati**
- **Atti atipici non previsti dai Trattati**

## *Atti atipici previsti dai Trattati*

### **Accordi interistituzionali:**

Art. 295 TFUE: “Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante (\*)”

⇒ Es. Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, 20 ottobre 2010

(\*) si deve ritenere che gli eventuali effetti cogenti sussistano solo per le istituzioni che li hanno conclusi, dovendosi escludere che possano avere qualsiasi rilievo sulle posizioni dei singoli.

### **Atti atipici del Consiglio europeo:**

- Orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà sicurezza e giustizia (art. 68 TFUE)

### **Regolamenti delle istituzioni:**

- Regolamento interno del Consiglio europeo (art. 235, par. 3, TFUE)
- Regolamento interno del Parlamento europeo (art. 232 TFUE)
- Regolamento interno del Consiglio (art. 240, par. 3, TFUE)
- Regolamento interno della Commissione (art. 249 TFUE)
- Regolamento di procedura della Corte di Giustizia (art. 253 TFUE)
- Regolamento di procedura del Tribunale (art. 254 TFUE)
- Regolamento di procedura dei Tribunali specializzati (art. 257 TFUE)
- Regolamento interno della Corte dei Conti (art. 287, par. 4, TFUE)
- Regolamento interno della BCE (art. 12, par. 3, Statuto SEBC e BCE)

### **Regolamenti degli organi consultivi:**

- Regolamento interno del CES (art. 303 TFUE)
- Regolamento interno del CdR (art. 306 TFUE)

## *Atti atipici non previsti dai Trattati*

### **Atti atipici del Consiglio europeo:**

- Conclusioni della Presidenza

### **Atti atipici del Consiglio:**

- Risoluzioni

### **Atti atipici della Commissione:**

- Comunicazioni
- Orientamenti
- Linee guida
- Libri bianchi, Libri verdi, ecc.
- Codici di condotta